

S. 12293/n R. 14288/12

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, III sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante,
ha deliberato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 28142/2010 RGAC e vertente

TRA

BANCA

ATTRICE

E

G.C. e H.D. _____, elettivamente domiciliati in Napoli al Viale
(c/o lo studio dell'avv. A.M. _____) unitamente agli avv. ti
L.V. e G.D.S. _____, dai quali sono rappresentati e difesi come da
procura a margine della comparsa di risposta

CONVENUTI

Oggetto: Azione revocatoria

Conclusioni delle parti: Alla udienza del 3/7/2012 le parti così concludevano. La società attrice: accogliere la domanda, con vittoria delle spese delle spese di lite. I convenuti: sospendere il presente giudizio in attesa dell'esito di quello pendente dinanzi a questo Tribunale col n. 7489/2010; in subordine, ammettere i mezzi istruttori già articolati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 13 - 15/9/2010 la BANCA
_____ conveniva in giudizio G.C. e H.D. _____ esponendo che
la G. SRL _____ aveva aperto con la BANCA _____, che poi si era
trasformata nella società attrice, il conto corrente bancario _____; in forza del

quale era debitrice dell'attrice della somma di euro 55.280,51 oltre interessi convenzionali al tasso del 4,73% dal 16/7/2010 al soddisfo; che il suddetto rapporto era stato garantito da G.C. , in forza di fideiussione firmata il 21/10/2008, sino a concorrenza della somma di euro 250.000; che con lettera del 7/7/2010 l'attrice aveva revocato i fidi e messo in mora debitrice e fideiussore; che con atto stipulato per notaio - rep. - trascritto il 7/7/2010 il G. aveva donato ad H.D. quattro immobili siti in - alla Via - , tutti al foglio - del catasto, in particolare un'autorimessa alla particella - sub - , un'abitazione di tipo civile alla particella - sub - , un'autorimessa alla particella - sub 21, ed un lastrico solare alla particella - sub - ; tanto premesso, l'attrice chiedeva che la suddetta donazione venisse dichiarata inefficace nei propri confronti, in quanto compiuta in pregiudizio delle proprie ragioni di credito, ordinando al competente dirigente dell'Ufficio del Territorio RR.II. di trascrivere la sentenza, con vittoria delle spese di lite.

Alla udienza del 29/4/2011 si costituivano G.C. e H.D. , chiedendo in via preliminare che la domanda venisse dichiarata nulla, inammissibile ed improcedibile, e nel merito che venisse rigettata perché infondata, in ogni caso ordinando che venisse cancellata la trascrizione della domanda giudiziale; con vittoria delle spese di lite, con distrazione.

Nel corso della istruttoria veniva prodotta documentazione.

Alla udienza del 3/7/2012 le parti concludevano come in epigrafe e la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

In data 9/1/2003 la G. SRL stipulò con la banca gestita dalla BANCA - un contratto per l'apertura di conto corrente bancario con possibilità di affidamento in conto corrente; detto contratto regolamentava per iscritto tutte le condizioni economiche del rapporto, anche per gli eventuali affidamenti, e prevedeva che il conto si chiudesse con la stessa periodicità, sia che fosse risultato attivo che passivo. Successivamente, il 26/3/2008, la BANCA si trasformò in - . In data 21/10/2008 G.C. , socio maggioritario ed amministratore unico della G. , rilasciò in favore della BANCA una fideiussione per tutte le obbligazioni della G. SRL sino a concorrenza della somma di euro 250.000. In data 17/6/2010, con atto per notaio - , il G.C. donò ad H.D. (attualmente sua convivente in - alla Via - , come risulta dalla relata di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio), quattro immobili siti proprio in - alla Via - , tutti al foglio - del catasto, in particolare un'autorimessa alla particella - sub - , un'abitazione di tipo civile alla particella - sub - , un'autorimessa alla particella - sub - , ed un lastrico solare

alla particella sub . Non è contestato che, a seguito di tale donazione, la G. SRL ed il G. non fossero più proprietari di alcun bene immobile. Con telegramma del 7/7/2010 la BANCA invitò sia la G. SRL che il fideiussore G.C. a rientrare dalla esposizione debitoria, che risultava essere di euro 55.280,51; quello stesso giorno venne trascritto il suddetto atto di donazione; in data 27/7/2010 la banca chiese al Tribunale di Napoli di emettere decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice e del fideiussore, ed in data 17 - 20/9/2010 il Tribunale emise il decreto ingiuntivo richiesto, provvisoriamente esecutivo, che venne notificato nell'ottobre 2010, e che fu opposto dalla G. SRL e dal G. con atto notificato nel novembre 2010.

Nel presente giudizio, la banca agisce in revocatoria ex art. 2901 cc nei confronti del G. e della H., per sentir dichiarare inefficace nei propri confronti la donazione del 17/6/2010, perché compiuta in pregiudizio delle proprie ragioni di credito. In effetti, al caso in esame deve proprio applicarsi l'art. 2901 cc il quale, per quanto qui interessa, stabilisce che "Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento ...". I convenuti sostengono che la società attrice non sia legittimata ad agire in revocatoria, perché chiede la tutela di un credito litigioso, essendo stato opposto il decreto ingiuntivo che costituisce il titolo giudiziale dal quale allo stato il credito discende. In realtà, nel momento attuale il credito vantato dalla società attrice deriva come si è visto da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e la provvisoria esecuzione non risulta essere stata mai sospesa, né il decreto ingiuntivo è stato revocato: quindi, il credito attualmente esiste. In ogni caso, chi vanta un credito litigioso è legittimato ad agire in revocatoria, come affermato da Cass. 1893/2012: "L'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (nella specie, atto di concessione di ipoteca volontaria)". In ogni caso, i convenuti chiedono che il presente giudizio venga sospeso, in attesa che si definisca quello di opposizione a decreto ingiuntivo; per quanto detto sopra, non si deve ritenere che il presente giudizio debba attendere l'esito di quello sulla sussistenza del credito, come del resto chiarito da Cass. SU 9440/2004: "Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito. (Enunciando il



principio di cui in massima in una fattispecie in cui il credito litigioso, allegato quale fatto costitutivo della pretesa revocatoria, era rappresentato dal credito risarcitorio per "mala gestio" fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società - le S.U. hanno annullato l'ordinanza con cui il tribunale aveva sospeso il giudizio introdotto per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione in ragione della pendenza del processo relativo alla domanda avente ad oggetto il credito per risarcimento danni posto a fondamento della domanda revocatoria).".

Sostengono poi i convenuti che, la donazione essendo antecedente alla richiesta di pagamento da parte della banca, e non essendo quindi il garante al corrente del possibile pregiudizio alle ragioni di credito della banca stessa, la domanda non possa essere accolta. Ma a giugno 2010, quando fu effettuata la donazione, il credito della banca nei confronti della G. era pari ad oltre 53.000 euro, e di certo il G. lo sapeva, essendo come si è detto amministratore e socio maggioritario della società debitrice.

Non vi sarebbe, secondo i convenuti, alcun pregiudizio alle ragioni della banca creditrice, poiché il rapporto di c/c era garantito non solo da G.C.

, ma anche - da prima del 2008 - dai suoi soci e fratelli G.C. e G.G.

Tale circostanza non è stata provata, né era ammissibile la richiesta di parte convenuta di ordinare ex art. 210 cpc all'attrice di esibire i contratti di fideiussione che sarebbero stati sottoscritti da costoro: infatti, perché possa essere ordinata l'esibizione di un documento, si deve esser certi che quel documento esista (Cass. 2772/2003), che in questo caso è invece proprio la circostanza che si vorrebbe dimostrare con l'ordine di esibizione. E neppure erano idonei a provare la circostanza i capi 3 e 4 della prova testimoniale articolata dalla parte convenuta, "Vero è che, oltre al socio G.C., anche i soci G.C. e G.G.

hanno prestato fideiussioni personali a favore di BANCA. Sono ancora proprietari di immobili e titolari di autonomi redditi?": sono capitoli assai generici, in cui nulla è precisato sulle epoche in cui sarebbero state prestate le dedotte fideiussioni, e le modalità con cui sarebbero state prestate; e poi non sono stati specificati i beni di proprietà degli altri due garanti, tali da rendere ininfluenza la donazione effettuata da G.C.

Comunque, secondo i convenuti, la società attrice non sarebbe affatto loro creditrice. Per dimostrarlo, però, hanno prodotto una perizia contabile di parte che afferma di riferirsi ad un rapporto di c/c bancario che sarebbe stato intrattenuto dalla G. con BANCA sin dal 1995, e che nel 2003 si sarebbe poi trasformato nel c/c per cui è causa. Della preesistenza di un altro rapporto al c/c 5025347 vi è traccia nelle raccomandate inviate nel 2005 da BANCA alla G., con

le quali si rivendicava che l'applicazione dell'anatocismo prima del 1999: evidentemente si riferiscono ad un rapporto antecedente a quello per cui è causa, sorto nel 2003, e che disciplinava l'anatocismo in modo legittimo ai sensi della deliberazione Cicr 9/2/2000. Ma nulla si sa in concreto circa lo svolgimento di tale rapporto, né la perizia di parte costituisce prova sul punto: per cui il solo fatto che vi sia stato un rapporto di c/c bancario antecedente a quello per la cui tutela è causa, non costituisce certo la prova che non esista il credito a tutela del quale la società attrice agisce in revocatoria.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.



PQM

Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 28142/2010 tra: BANCA _____, attrice; G.C. e H.D. _____,

convenuti; così provvede:

- 1) Dichiarò inefficace nei confronti di BANCA _____ l'atto stipulato in data 17/6/2010 per notaio _____ trascritto il 7/7/2010 con il quale G.C. _____ ha donato ad H.D. _____ quattro immobili siti in _____, tutti al foglio _____ del catasto, in particolare un'autorimessa alla particella _____ sub _____, un'abitazione di tipo civile alla particella _____, un'autorimessa alla particella _____ sub _____, ed un lastrico solare alla particella _____.
- 2) Ordina al competente Dirigente dell'Ufficio del Territorio RR.II. di trascrivere la presente sentenza;
- 3) Condanna i convenuti a rimborsare alla società attrice le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 7.670, di cui euro 670 per esborsi ed euro 7.000 per onorario, oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Napoli in data 12/11/2012

Il giudice unico

